

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO 1ª SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 28 marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO DELLA TERNANA UNICUSANO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VENEZIA/TERNANA DEL 27.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 121 del 28.2.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Unicusano Calcio S.p.A. di Terni, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.000,00.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/AVELLINO DELL'11.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 137 del 13.3.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 di Salerno.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL SIG. BIGICA EMILIANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;
- AMMENDA DI € 500,00;

**INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM FIORENTINA/JUVENTUS DEL 10.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 188 del 13.3.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Bigica Emiliano.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELLA S.S.D. A R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUAITA LEANDRO SEGUITO GARA POTENZA/SARNESE DEL 18.03.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di Potenza.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA VENEZIA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:**

- SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA;
- AMMENDA DI € 5.000,00;

**INFLITTE AL SIG. INZAGHI FILIPPO SEGUITO GARA VENEZIA/CITTADELLA DEL 25.3.2018** [Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018]

La C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Mestre (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 28 marzo 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio